

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 635, 717, 789, 820, 906 e 1204
"Delega al Governo per separazione tra banche
commerciali e di investimento"**

febbraio 2014
107



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo 3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 635, 717, 789, 820, 906 e 1204
"Delega al Governo per separazione tra banche
commerciali e di investimento"

febbraio 2014
n. 107

a cura di: S. Moroni
ha collaborato: E. Catalucci

Classificazione Teseo: Banche istituti e aziende di credito.
Mercato finanziario. Contratti bancari e finanziari. Contratti
di borsa. Tutela dei consumatori e degli utenti.

INDICE

PREMESSA	7
TESTO A FRONTE	11

PREMESSA

Il presente *dossier* reca il testo a fronte dei seguenti disegni di legge, assegnati in sede referente alla 6^a Commissione permanente:

- AS 635, *Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari*, di iniziativa del Sen. Scilipoti;
- AS 717, *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa*, di iniziativa del Sen. Tremonti e altri;
- AS 789, *Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari*, di iniziativa del Sen. Stucchi;
- AS 820, *Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari*, di iniziativa del Sen. Bitonci e altri;
- AS 906, *Delega al governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative*, di iniziativa del Sen. Vacciano e altri;
- AS 1204, *Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie*, di iniziativa del Sen. Gianluca Rossi e altri.

Va comunque sottolineato come il raffronto fra i diversi testi possa risultare talora disomogeneo, a causa delle diverse soluzioni proposte dai sei disegni di legge.

Quanto ai contenuti, in estrema sintesi si evidenzia come tutti i testi siano accomunati dal recare una delega al Governo per il riordino dell'assetto del sistema creditizio nazionale. Più simili nella struttura e nei contenuti appaiono i disegni di legge AS 635, AS 717, AS 789, AS 820 e AS 906, che mirano espressamente a realizzare una separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari ossia tra l'attività delle banche produttive e l'attività delle banche speculative; tra questi, l'AS 789 e l'AS 820 risultano per gran parte identici. Si discosta da tale impostazione l'AS 1204, finalizzato a riorganizzare la struttura dell'attività bancaria e in particolare l'attività di intermediazione creditizia tradizionale e quella di *trading* mediante il riordino e l'adeguamento del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario - TUB) in armonia con gli indirizzi emersi in ambito comunitario.

Tre testi recano la definizione delle banche oggetto dell'intervento: in particolare l'AS 635 e l'AS 906 definiscono le banche commerciali e quelle d'affari, mentre l'AS 717 definisce le banche produttive e quelle speculative. In entrambi i casi si fa comunque riferimento, da un lato, alle banche che esercitano l'attività creditizia, e dall'altro, alle banche che investono nel mercato finanziario.

Come detto, tutti i disegni di legge delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per separare le banche commerciali dalle banche d'affari (o per il riordino della struttura dell'attività bancaria), entro un termine di sei mesi (AS 635 e AS 717) ossia di dodici mesi (AS 789, AS 820, AS 906 e AS 1204) dalla data di entrata in vigore delle leggi in esame.

Quanto all'individuazione dei principi e criteri direttivi di delega, i sei disegni di legge in esame presentano nel complesso maggiori differenze, pur evidenziano alcune sovrapposizioni. Sinteticamente essi prevedono:

- il divieto per le banche commerciali di svolgere attività legate all'intermediazione dei valori mobiliari ovvero di svolgere attività proprie delle banche d'affari e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) (AS 635, AS 789, AS 820 e AS 906), ossia l'individuazione della percentuale di operazioni ammesse nel mercato finanziario per le banche produttive (AS 717);
- l'individuazione di attività e servizi svolti dalle banche che operano con persone fisiche e giuridiche con esigenze di base, nonché quelli svolti dalle banche con attività e servizi complessi non rivolti a detta clientela (AS 1204), ossia l'individuazione di distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e per le banche d'affari (AS 635);
- il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o stabilire accordi di collaborazione con banche d'affari, banche d'investimento, SIM e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico (AS 635, AS 717, AS 789, AS 820, AS 906), ossia il divieto di partecipazioni incrociate tra banche che svolgono attività diverse da quelle proprie (AS 1204);
- per le banche commerciali il divieto di operare in condizioni di disequilibrio delle scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie (AS 635, AS 717), ossia l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra dette scadenze (AS 906), ovvero la ridefinizione dei requisiti prudenziali e di sana gestione, nonché dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale per le banche per lo svolgimento delle proprie attività (AS 1204);
- il divieto di trasferire rischi e perdite derivanti dall'attività di *trading* sulla liquidità e la solvibilità delle banche commerciali, nonché sul portafoglio e i depositi della loro clientela (AS 1204);

- il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali da parte di rappresentanti, direttori, soci di riferimento e impiegati di banche d'affari, SIM e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico (AS 635, AS 717, AS 789, AS 820, AS 906), ossia l'individuazione di requisiti di indipendenza per il *management* delle banche e il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano (AS 1204);
- la concessione di un congruo periodo di tempo per risolvere le situazioni di incompatibilità venutesi a creare (AS 789, AS 820, AS 906);
- la predisposizione di una regolamentazione interna al gruppo o al conglomerato finanziario che assicuri l'autonomia alle banche che svolgono attività di intermediazione creditizia tradizionale (AS 1204);
- l'individuazione di sanzioni per il mancato rispetto dei principi previsti dal provvedimento (AS 635, AS 906, AS 1204);
- una differenziazione del trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato in favore delle prime (AS 789, AS 820, AS 906).

Tutti i disegni di legge prevedono la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per il parere delle Commissioni parlamentari competenti (ad eccezione dell'AS 1204, che non prevede alcun termine, mentre, per converso, è l'unico che richiede di corredare gli schemi di decreto di relazione tecnica); dalla data dell'assegnazione, il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni secondo l'AS 789 e l'AS 820, entro quaranta giorni secondo l'AS 635 e l'AS 717, entro trenta giorni secondo l'AS 906 e l'AS 1204. Decorso il termine i decreti possono comunque essere emanati (AS 635, AS 906 e AS 1204). L'AS 1204 prevede altresì l'attivazione di una procedura per il riesame dei decreti qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, nonché la possibilità per il Governo di adottare - entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi - disposizioni integrative e correttive.

L'AS 635 e l'AS 906 recano infine una clausola di salvaguardia finanziaria diretta ad escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione delle disposizioni introdotte.

TESTO A FRONTE

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
Articolo 1 <i>Finalità e oggetto</i>	Articolo 1 <i>Finalità e delega al Governo</i>	Articolo 1 <i>Finalità e delega al Governo</i>	Articolo 1 <i>Delega al Governo</i>	Articolo 1 <i>Finalità</i>	
1. La presente legge dispone la separazione delle banche italiane in banche commerciali e in banche d'affari, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, salvaguardando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, anche mediante integrazione e	1. Finalità della presente legge è la riforma dell'ordinamento bancario, mediante la separazione tra l'attività delle banche produttive e l'attività delle banche speculative, definitive ai sensi del comma 2.	1. La presente legge è finalizzata a stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.	1. La presente legge è finalizzata a stabilire la netta separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, per tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti all'economia reale, e differenziarle dalle attività riguardanti gli investimenti e le speculazioni sui mercati finanziari nazionali e internazionali.	1. La presente legge dispone la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di	

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
coordinamento della disciplina contenuta nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n, 385.				cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>				Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
1. Ai fini della presente legge si intende:				1. Ai fini della presente legge si intende:	
a) per banche commerciali: le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi	2. Per banche produttive si intendono le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie e delle comunità. Per banche speculative si intendono le			a) per banche commerciali: le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi	

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito;	banche che investono nel mercato finanziario. Tali attività non possono essere esercitate dalla stessa banca.			o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito;	
b) per banche d'affari: le banche che investono nel mercato finanziario.				b) per banche d'affari: le banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla negoiazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere.	

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
Articolo 3 <i>Delega al Governo</i>				Articolo 3 <i>Delega al Governo, principi e criteri direttivi</i>	Articolo 1 <i>Delega al Governo per il riordino del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi con le modalità previste dal comma 2 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la separazione tra le banche produttive e le banche speculative.	2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per	2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e all'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
		le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoiazione di valori mobiliari in genere.	effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoiazione di valori mobiliari in genere.		decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
	Articolo 2 <i>Principi e criteri direttivi</i>	Articolo 2 <i>Principi e criteri direttivi</i>	Articolo 2 <i>Principi e criteri direttivi</i>		
<i>cfr.supra</i>	1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 3, si basano sui seguenti principi e criteri direttivi:	1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:	1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:	<i>cfr.supra</i>
					a) prevedere la riorganizzazione strutturale dell'attività bancaria e in particolare

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
					dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale e quella di <i>trading</i> , armonizzandola agli indirizzi emersi nell'ambito dell'Unione europea;
					<i>b)</i> definire le attività e i servizi che devono e possono essere svolti dalle banche che operano con persone fisiche e persone giuridiche con esigenze di base, nonché quelle proibite nei confronti della medesima clientela;
<i>a)</i> prevedere, per le banche commerciali autorizzate ad operare sul mercato italiano, il divieto di	<i>c)</i> stabilire, per le banche produttive, la percentuale di operazioni ammessa nel mercato	<i>a)</i> prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che	<i>a)</i> prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che	<i>a)</i> prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o	

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
svolgere direttamente o indirettamente attività proprie delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;	finanziario;	effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d'affari;	effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;	indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;	
<i>b)</i> prevedere distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e per le banche d'affari;					<i>c)</i> definire l'ambito di operatività delle banche che svolgono attività ed erogano servizi complessi diversi da quelli di cui alla lettera <i>b)</i> , nonché le attività a queste proibite;
<i>c)</i> prevedere il divieto per le	<i>a)</i> prevedere, per le banche produttive, il	<i>b)</i> prevedere il divieto per le	<i>b)</i> prevedere il divieto per le	<i>b)</i> prevedere il divieto per le	<i>f)</i> prevedere che le banche che

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;	divieto di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: banche d'affari, banche d'investimento, società di intermediazione mobiliare e, in generale, tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;	banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;	banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;	banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati: 1) banche d'affari; 2) banche d'investimento; 3) società di intermediazione mobiliare; 4) tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;	svolgono attività di cui alla lettera b) non possano detenere partecipazioni nelle banche che svolgono attività di cui alla lettera c), né essere da queste partecipate;
					d) prevedere il divieto di trasferimento dei rischi e delle perdite derivanti dall'attività

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
					di cui alla lettera <i>c</i>) sulla liquidità, sulla solvibilità e sulla continuità operativa delle banche che svolgono le attività di cui alla lettera <i>b</i>), qualora operanti nel medesimo gruppo o conglomerato finanziario, nonché sul portafoglio e i depositi della clientela di cui alla medesima lettera <i>b</i>);
<i>d</i>) prevedere, per le banche commerciali, il divieto di operare in condizioni di disequilibrio delle scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie e, in particolare, per le banche che effettuano la	<i>b</i>) prevedere, per le banche produttive, il divieto di operare in condizioni di disequilibrio delle di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie e, in particolare, per le banche che effettuano la raccolta dei depositi a breve termine, il			<i>d</i>) prevedere, per le banche commerciali, l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie;	<i>e</i>) ridefinire i requisiti prudenziali e di sana gestione, nonché i coefficienti di adeguatezza patrimoniale per le banche di cui alla lettera <i>b</i>) e alla lettera <i>c</i>) per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto di quanto previsto dagli

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
raccolta dei depositi a breve termine, il divieto di erogare finanziamenti a medio o a lungo termine;	divieto di erogare finanziamenti a medio o a lungo termine;				accordi di Basilea;
					g) prevedere l'obbligo della predisposizione di una regolamentazione interna al gruppo o al conglomerato finanziario che assicuri l'autonomia alle banche che svolgono attività di cui alla lettera b);
e) prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali da parte dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di	d) prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche produttive, da parte dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di	c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento,	c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le	c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le	h) stabilire i requisiti di indipendenza per il <i>management</i> delle banche di cui alle lettere b) e c), nonché il divieto per il medesimo di ricoprire cariche

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
riferimento e degli impiegati delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;	riferimento e degli impiegati delle banche d'affari, dalle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico.	delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;	società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;	società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;	direttive e detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano;
f) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria per le banche che non ottemperano a quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e).				e) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti alle lettere a), b), c) e d) prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria;	i) prevedere sanzioni per i soggetti che operano in difformità a quanto previsto dal presente comma;

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
		<i>d)</i> prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2 durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;	<i>d)</i> prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.	<i>f)</i> prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 1, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;	
		<i>e)</i> prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie	<i>e)</i> prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie	<i>g)</i> prevedere un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolare in	

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
		imprese.	imprese.	favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.	
					l) prevedere le necessarie misure di adeguamento delle disposizioni relative alla vigilanza dell'attività bancaria.
	Articolo 3 <i>Pareri delle Commissioni parlamentari competenti</i>	Articolo 3 <i>Pareri delle Commissioni parlamentari</i>	Articolo 3 <i>Pareri delle Commissioni parlamentari</i>	Articolo 4 <i>Pareri delle Commissioni parlamentari</i>	
2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro	1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per	1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per	1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per	1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della	2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
<p>dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari che sono resi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.</p>	<p>l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 3, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione.</p>	<p>l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.</p>	<p>l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.</p>	<p>delega per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.</p> <p>2. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque emanati.</p>	<p>Commissioni parlamentari, per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora</p>

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
					<p>non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore</p>

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
					di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
Articolo 4 <i>Entrata in vigore</i>				Articolo 5 <i>Clausola di salvaguardia finanziaria</i>	
1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.				1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della	

A.S. n. 635 (Sen. Scilipoti)	A.S. n. 717 (Sen. Tremonti ed altri)	A.S. n. 789 (Sen. Stucchi)	A.S. n. 820 (Sen. Bitonci ed altri)	A.S. n. 906 (Sen. Vacciano ed altri)	A.S. n. 1204 (Sen. Gianluca Rossi ed altri)
				finanza pubblica.	
	Articolo 4 <i>Entrata in vigore</i>	Articolo 4 <i>Entrata in vigore</i>	Articolo 4 <i>Entrata in vigore</i>	Articolo 6 <i>Entrata in vigore</i>	
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

[100](#)

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1061 "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani"

[101](#)

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1275 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"

[102](#)

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"

[103](#)

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1249 "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti"

[104](#)

Dossier FINANZIAMENTO DEI PARTITI: note sul decreto- legge n. 149 del 2013 con gli emendamenti proposti dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente

[105](#)

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1288 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria"

[106](#)

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1299 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it